

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2130/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2131/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2349/84, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di licenze di brevetto 6
- ★ Regolamento (CE) n. 2132/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi 7
- ★ Regolamento (CE) n. 2133/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità 10
- ★ Regolamento (CE) n. 2134/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90, nonché talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine al trasferimento dei diritti al premio tra i soci di un'associazione di produttori e all'aumento dei diritti al premio a favore di taluni prodotti in Italia e in Grecia nel settore delle carni ovine e caprine 12
- ★ Regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero 16
- ★ Regolamento (CE) n. 2136/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1464/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero 19

<p>* Regolamento (CE) n. 2137/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli</p>	21
<p>Regolamento (CE) n. 2138/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che stabilisce, per il mese di agosto 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero</p>	22
<p>Regolamento (CE) n. 2139/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso</p>	24
<p>Regolamento (CE) n. 2140/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</p>	27
<p>Regolamento (CE) n. 2141/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina</p>	29
<p>Regolamento (CE) n. 2142/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che rettifica il regolamento (CE) n. 2128/95 che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali</p>	30
<p>Regolamento (CE) n. 2143/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali</p>	33
<p>Regolamento (CE) n. 2144/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali</p>	35
<p>Regolamento (CE) n. 2145/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del codice NC 1108 13 00</p>	37

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2130/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e,

dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1628/95 ⁽²⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽⁴⁾;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 ⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 settembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) (10)	Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) (10)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 120	01	95,00	0201 20 20 120	02	124,50
0102 10 10 130	02	69,50		03	86,50
	03	49,00		04	43,00
	04	24,50	0201 20 30 110 (1)	02	123,00
0102 10 30 120	01	95,00		03	84,00
0102 10 30 130	02	69,50		04	41,50
	03	49,00	0201 20 30 120	02	90,50
	04	24,50		03	63,50
0102 10 90 120	01	95,00		04	31,50
0102 90 41 100	02	85,50	0201 20 50 110 (1)	02	214,50
0102 90 51 000	02	63,00		03	143,00
	03	44,00		04	71,00
	04	22,00	0201 20 50 120	02	158,00
0102 90 59 000	02	63,00		03	109,50
	03	44,00		04	54,50
	04	22,00	0201 20 50 130 (1)	02	123,00
0102 90 61 000	02	63,00		03	84,00
	03	44,00		04	41,50
	04	22,00	0201 20 50 140	02	90,50
0102 90 69 000	02	63,00		03	63,50
	03	44,00		04	31,50
	04	22,00	0201 20 90 700	02	90,50
0102 90 71 000	02	85,50		03	63,50
	03	57,00		04	31,50
	04	28,50	0201 30 00 050 (4)	05	110,00
0102 90 79 000	02	85,50		06	262,00
	03	57,00	0201 30 00 100 (2)	02	306,50
	04	28,50		03	204,50
		— Peso netto —		04	102,50
0201 10 00 110 (1)	02	123,00		06	262,00
	03	84,00	0201 30 00 150 (6)	09	162,50
	04	41,50		10	137,00
0201 10 00 120	02	90,50		03	123,00
	03	63,50	0201 30 00 190 (6)	04	61,50
	04	31,50		06	142,50
0201 10 00 130 (1)	02	169,00		07	88,00
	03	113,50		02	125,50
	04	57,00		03	82,50
0201 10 00 140	02	124,50		04	41,00
	03	86,50		06	101,00
	04	43,00		07	88,00
0201 20 20 110 (1)	02	169,00			
	03	113,50			
	04	57,00			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	
		— Peso netto —			— Peso netto —	
0202 10 00 100	02	90,50	1602 50 10 120	02	139,50 (9)	
	03	63,50		03	111,50 (9)	
	04	31,50		04	111,50 (9)	
0202 10 00 900	02	124,50	1602 50 10 140	02	123,00 (9)	
	03	86,50		03	99,00 (9)	
	04	43,00		04	99,00 (9)	
0202 20 10 000	02	124,50	1602 50 10 160	02	99,00 (9)	
	03	86,50		03	79,50 (9)	
	04	43,00		04	79,50 (9)	
0202 20 30 000	02	90,50	1602 50 10 170	02	66,00 (9)	
	03	63,50		03	52,50 (9)	
	04	31,50		04	52,50 (9)	
0202 20 50 100	02	158,00	1602 50 10 190	02	66,00	
	03	109,50		03	52,50	
	04	54,50		04	52,50	
0202 20 50 900	02	90,50	1602 50 10 240	02	20,50	
	03	63,50		03	20,50	
	04	31,50		04	20,50	
0202 20 90 100	02	90,50	1602 50 10 260	02	15,50	
	03	63,50		03	15,50	
	04	31,50		04	15,50	
0202 30 90 100 (*)	05	110,00	1602 50 10 280	02	8,50	
0202 30 90 400 (*)	09	162,50		03	8,50	
	10	137,00		04	8,50	
	03	123,00	1602 50 31 125	01	126,00 (9)	
04	61,50	1602 50 31 135		01	79,50 (9)	
06	142,50			1602 50 31 195	01	39,00
07	88,00		1602 50 31 325		01	112,50 (9)
0202 30 90 500 (*)	02	125,50			1602 50 31 335	01
	03	82,50		1602 50 31 395		01
	04	41,00	1602 50 39 125			01
0202 30 90 900	06	101,00			1602 50 39 135	01
	07	88,00		1602 50 39 195		01
	0206 10 95 000	07	88,00			1602 50 39 325
02		125,50	1602 50 39 335		01	
03		82,50		1602 50 39 395	01	
04	41,00	1602 50 39 425			01	84,00 (9)
0206 29 91 000	06		101,00		1602 50 39 435	01
	02		125,50	1602 50 39 495		01
	03	82,50	1602 50 39 505			01
04	41,00	1602 50 39 525			01	84,00 (9)
0210 20 90 100	06			101,00	1602 50 39 535	01
	08		101,00	1602 50 39 595		01
	04	60,00				
0210 20 90 300	02	125,50				
0210 20 90 500 (*)	02	125,50				

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	39,00	1602 50 80 495	01	39,00
1602 50 39 625	01	17,50	1602 50 80 505	01	39,00
1602 50 39 705	01	20,50	1602 50 80 515	01	17,50
1602 50 39 805	01	15,50	1602 50 80 535	01	52,50 (*)
1602 50 39 905	01	8,50	1602 50 80 595	01	39,00
1602 50 80 135	01	79,50 (*)	1602 50 80 615	01	39,00
1602 50 80 195	01	39,00	1602 50 80 625	01	17,50
1602 50 80 335	01	71,00 (*)	1602 50 80 705	01	20,50
1602 50 80 395	01	39,00	1602 50 80 805	01	15,50
1602 50 80 435	01	52,50 (*)	1602 50 80 905	01	8,50

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 modificato.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, Gaza e Gerico, Malta, la Turchia, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 l'Islanda, la Norvegia, l'isola di Helgoland, le isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, l'Albania, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Montenegro, il territorio dell'ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione,

04 Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione modificato,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa centrale, orientale ed australe, Gaza e Gerico, Malta, la Turchia, l'Ucraina, la Bielorussia, la Moldavia, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan, il Kirghizistan ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

10 paesi terzi dell'Africa occidentale.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2131/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1995****che modifica il regolamento (CEE) n. 2349/84, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di licenze di brevetto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e di pratiche concordate ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

dopo aver pubblicato il progetto di regolamento,

dopo aver consultato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando che, in base al regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a determinate categorie di accordi di licenza e di pratiche concordate bilaterali che rientrino nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1;

considerando che la validità del regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di licenza di brevetto ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 70/95 ⁽³⁾, limitata inizialmente al 31 dicembre 1994, è stata prorogata fino al 30 giugno 1995;

considerando che il 30 giugno 1994 la Commissione ha pubblicato un progetto di regolamento (CE) relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a

categorie di accordi di trasferimento di tecnologia ⁽⁴⁾; che le prese di posizione ricevute dalla Commissione a seguito di tale pubblicazione nonché in occasione dell'audizione del 31 gennaio 1995 hanno permesso alla Commissione di approfondire i problemi sollevati e di apportare le modifiche appropriate;

considerando, tuttavia, che le esigenze relative in particolare alla finalizzazione del testo in tutte le lingue ufficiali e alla previsione di un adeguato periodo di tempo tra l'adozione del regolamento e la sua entrata in vigore hanno fatto apparire la necessità di disporre di un termine supplementare;

considerando che è pertanto necessario prorogare di sei mesi la durata di validità del regolamento (CEE) n. 2349/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2349/84 la data del «30 giugno 1995» è sostituita dalla data del «31 dicembre 1995».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.⁽²⁾ GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 12 del 18. 1. 1995, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. C 178 del 30. 6. 1994, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2132/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1995****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/95 ⁽⁴⁾, ha riconosciuto l'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato da taluni paesi terzi e ha stabilito l'elenco dei servizi di questi paesi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza, nonché dei prodotti coperti dagli attestati; che, in base alle informazioni complementari fornite da tali paesi, è necessario modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 62.

ALLEGATO

SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER :

Luppolo in coni

Codice NC : ex 1210

Polveri di luppolo

Codice NC : ex 1210

Succhi ed estratti di luppolo

Codice NC 1302 13 00

Paese d'origine	Servizi autorizzati	Indirizzo	Codice	Telefono	Telefax
Australia	Quarantine and Quality Assurance Branch Department of Primary Industry and Fisheries	GPO Box 192B Hobart TAS 7001	+ .61.02.	33-8011	34-6785
	Ovens Research Station Department of Agriculture	PO Box 235 Myrtleford, Victoria 3737	+ .61.57.	51-1311	51-1702
Bulgaria	Institute of Brewing and Hop Production	Gorubljanе Sofia 1738	+ .359.2.	75-4153	75-6194
Canada	Plant Protection Division Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch Agriculture and Agri-food Canada	Floor 2, West Wing 59 Camelot Drive Napean, Ontario, Canada K1A OY9	+ .1.613	952-8000	991-5612
Repubblica popolare cinese	China Tianjin Import & Export Commodity Inspection Bureau	33, Youyi Road Tianjin 300201	+ .86.22.	432-4143	832-0842
	China Xinjiang Import & Export Commodity Inspection Bureau	Fu 6, Beijing Nan Lu Wulumuqi 830011	+ .86.991.	484-2708	484-0050
	China Neimenggu Import & Export Commodity Inspection Bureau	Zhaowuda Road Huhehaote 010010	+ .86.471.	45-1156	45-1163
Ungheria	Budapest/Fővárosi/Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás	Lehel u.43-47 1135 Budapest	+ .36.1.	129-7012	140-9394
Nuova Zelanda	Ministry of Agriculture and Fisheries	PO Box 2526 Wellington	+ .64.4.	472-0367	474-4240 472-9071
	Cawthorn Institute	Private Bag Nelson	+ .64.3.	548-2319	546-9464
Polonia	Ministry of Foreign Economic Relations Quality Inspection Office	ul. Zurawia 32/34 skr. poczt. 25 00-950 Warszawa	+ .48.2.	628-2137	621-4858
Romania	Cluj-Napoca University of Agricultural Sciences	Strada Manastur no. 3 Cluj-Napoca	+ .406.	419-8792	419-3792
	Bucharest Institute of Food Chemistry	Strada Garlei no. 1 Sector 1 Bucharest	+ .40.1.	679-5090	212-0305
Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)	Institut za Ratarstvo I Povrtlarstvo/Zavod sa Hmelj	Yu-21470 Backi Petrovac	+ .381.21.	780-365	621-212

Paese d'origine	Servizi autorizzati	Indirizzo	Codice	Telefono	Telefax
Repubblica slovacca	Ústredný kontrolný a skúsobný ústav poľnohospodársky	Matúškova 21 833 16 Bratislava	+ .42.7.	37-5666	37-7436
Slovenia	Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Zalec	Ul. Zalskega tabora 2 63310 Zalec	+ .386.63	715-214	712-163
Sudafrica	CSIR Foodscience and Technology	PO Box 395 0001 Pretoria	+ .27.12	841-3172	841-3594
Svizzera	Versuchsstation Schweizerischer Brauereien (VSB)	Engimattstrasse 11 8059 Zürich	+ .41.1.	201-4244	201-4249
Repubblica ceca	Státní kontrolní a zkusební ústav zemědělský Brno odbor chmele Zatec	Chmelarské náměstí 1612 438 43 Zatec	+ .42.397.	2-751 2-752	4-003
Ucraina	Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel	Hlebnaja 27 262028 Zhitomir	+ .7.0412	37-2111	36-7331
USA	Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab	2017 South First Street Yakima, WA	+ .1.509.	575-2759	454-7699
	Idaho Department of Agriculture Hop Inspection Lab	2270 Old Penitentiary Road PO Box 790 Boise, ID 83701	+ .1.208	334-2623	334-2170
	Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division	635 Capital Street NE Salem, OR 97310	+ .1.503.	986-4620	373-1479
	USDA, GIPSA, FGIS	1100 NW Front Avenue PO Box 3837 Portland, OR 97208	+ .1.503.	231-2056	231-6199
	USDA, GIPSA, FGIS Commodity Testing Laboratory	Building 306, Room 209 BARC-East Beltsville, MD 20705-2325	+ .1.301	504-9328	504-9200
Zimbabwe	Standards Association of Zimbabwe	Northern Close Northbridge Park PO Box 2259-Borrowdale Harare	+ .263.4.	88-2021/2	88-2020

REGOLAMENTO (CE) N. 2133/95 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1995
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi
gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 16 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1517/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/95⁽⁴⁾, suddivide le varietà di luppolo nei gruppi « luppolo aromatico », « luppolo amaro » e « altri », secondo le consuetudini commerciali vigenti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale del luppolo in base a caratteristiche comuni riguardanti, in particolare, la predominanza di sostanze amare o aromatiche;

considerando che talune varietà non sono più coltivate nella Comunità; che occorre pertanto espungerle dall'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77; che invece il

gruppo « altri » è incompleto e occorre quindi completarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 60.

ALLEGATO

A Gruppo I: Luppolo aromatico	B Gruppo II: Luppolo amaro	C Gruppo III: Altri
Aurora Bramling Cross Challenger Fino Alsacia Fuggles Goldings Hallertauer Hallertauer Tradition Hersbrucker Spät Hüller Malling Perle Progress Saaz Saxon Spalter Spalter Select Strisselspalt Tettnanger W.G.V.	Brewers Gold Bullion Chinook Galena H-3 Leones H-7 Leones Hallertauer Magnum Northdown Northern Brewer Nugget Omega Orion Target Yeoman	Hersbrucker Pure Kent Record Zenith Altri, comprese le varietà sperimentali

REGOLAMENTO (CE) N. 2134/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2814/90, nonché talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine al trasferimento dei diritti al premio tra i soci di un'associazione di produttori e all'aumento dei diritti al premio a favore di taluni prodotti in Italia e in Grecia nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, l'articolo 5 bis, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/95 ⁽⁴⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89, la disposizione secondo cui, in caso di trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti al premio è ceduta senza compenso alla riserva nazionale non si applica ai soci di una stessa associazione di produttori rispondenti a determinati requisiti che la Commissione deve fissare secondo la procedura di cui all'articolo 30; che è quindi opportuno, per evitare eventuali irregolarità, imporre condizioni minime autorizzando al tempo stesso gli Stati membri a imporre, se del caso, condizioni supplementari; che è inoltre opportuno precisare la natura delle sanzioni da adottare nel caso di mancato rispetto di tali condizioni;

considerando che, a norma dell'articolo 5 ter, paragrafo 1, terzo comma e successivi del regolamento (CEE) n. 3013/89, viene istituita per l'Italia e per la Grecia una riserva speciale con un limite massimo di 600 000 diritti per ciascuno dei due Stati membri, destinata a permettere la concessione di diritti supplementari a favore di alcuni produttori; che lo stesso regolamento prevede criteri che consentono di individuare i produttori summenzionati e determinare i loro diritti supplementari, nonché una procedura di verifica da parte della Commissione; che si è ritenuto opportuno, a tale scopo, disporre la tenuta di un registro unico e centralizzato per Stato membro in modo da ubicare i produttori interessati e disporre di tutte

le informazioni necessarie per consentire tale verifica; che inoltre l'articolo 5 ter, paragrafo 1, penultimo comma, dispone che con tale verifica si deve accertare che l'assegnazione dei diritti supplementari venga effettuata evitando che tali produttori finiscano per ottenere un numero di diritti maggiore di quello che sarebbe stato loro attribuito qualora non si fosse verificata la situazione che ha portato alla creazione di diritti supplementari; che, a tale scopo, è opportuno disporre che la detrazione forfettaria prevista all'articolo 5 ter, paragrafo 1, primo comma, non sia riversata alla riserva nazionale in modo che altri produttori diversi da quelli summenzionati non possano beneficiare della misura prevista dal presente regolamento;

considerando che i nuovi diritti supplementari creati costituiscono una compensazione dovuta al fatto che in Italia e in Grecia la campagna 1991, considerata campagna di riferimento per la determinazione dei diritti, corrispondeva ad un anno di transizione tra due regimi di premi diversi che ha determinato una sottovalutazione dei diritti; che non vanno pertanto penalizzati i produttori che ricevono questi diritti supplementari applicando la condizione prevista all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/95 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89 prevede l'adozione di una procedura semplificata per il controllo degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti appartenenti ad un numero limitato di razze da carne e allevati in regioni geograficamente delimitate; che, a tale scopo, è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione, del 28 settembre 1990, recante modalità d'applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 277/94 ⁽⁸⁾, semplificando la procedura amministrativa di controllo prevista, pur mantenendo l'obbligo per il produttore di dimostrare che ha ingrassato in carcasse pesanti tutti gli agnelli nati nella sua azienda; che tale obbligo può considerarsi adempiuto se si constata al momento del controllo che la percentuale di agnelli

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 3.

presenti rispetto alle pecore risulta superiore ad una soglia minima stabilita mediante riferimento ai normali metodi d'allevamento per le razze e le regioni considerate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per poter beneficiare del disposto dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), quarto comma del regolamento (CEE) n. 3013/89, i soci in causa di una stessa associazione di produttori devono :

- continuare ad essere soci dell'associazione perlomeno per le tre campagne successive a quella al titolo della quale è stato notificato il trasferimento dei diritti da parte del produttore che li ha ceduti ;
- avere lo statuto di produttore ai sensi della definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio ⁽¹⁾ e soddisfare gli obblighi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2385/91 della Commissione ⁽²⁾ per l'intero periodo suddetto.

Tuttavia, le condizioni di cui sopra non si applicano qualora, nel corso di detto periodo, il produttore in causa trasferisca ad un altro membro dell'associazione la propria azienda insieme ai diritti rimasti.

Inoltre, gli Stati membri stabiliscono condizioni supplementari nella misura necessaria a non compromettere l'applicazione del disposto dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), terzo comma del citato regolamento (CEE) n. 3013/89 ; essi ne informano la Commissione.

2. Qualora, nel corso del periodo di cui al paragrafo 1, si constati che almeno una delle condizioni di cui allo stesso paragrafo non è rispettata, a partire dalla campagna in cui è stata effettuata tale constatazione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), terzo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89 ; in tal caso gli Stati membri procedono immediatamente al recupero dei diritti corrispondenti. Questa misura si applica fatte salve eventuali sanzioni supplementari previste sul piano nazionale.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 30 aprile di ciascuna campagna, il numero di produttori e il numero di animali a cui si applica il paragrafo 1 nel corso della precedente campagna nonché, se del caso, la natura delle sanzioni previste al paragrafo 2 e l'indicazione del numero di diritti recuperati in caso di applicazione delle sanzioni suddette.

Articolo 2

L'elenco delle regioni italiane di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, terzo comma, lettera a) secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89 figura nell'allegato.

Articolo 3

1. La riserva nazionale non riceve la percentuale di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3013/89 in seguito all'attribuzione dei diritti supplementari previsti al terzo trattino dello stesso paragrafo.

2. L'Italia e la Grecia portano a termine, entro la fine della campagna 1995, la procedura amministrativa che permette di identificare i produttori di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, terzo comma e successivi del regolamento (CEE) n. 3013/89.

A tale fine, tali Stati membri tengono in particolare un registro unico e centralizzato, che permetta di localizzare i produttori interessati per regione amministrativa. In tale registro figura in particolare, per ciascun produttore :

- l'indirizzo e il nome del produttore,
- il numero dei diritti al premio concessi inizialmente,
- il numero dei diritti al premio già assegnati tramite la riserva nazionale e a quali condizioni, nonché l'aumento previsto in virtù delle disposizioni del presente regolamento,
- il numero di premi già concessi per le campagne 1991 e 1992,
- la categoria di classificazione del produttore ai sensi del terzo comma succitato, lettera a), primo e secondo trattino e lettera b), primo e secondo trattino.

Non appena conclusa la suddetta procedura di identificazione, l'Italia e la Grecia ne informano la Commissione, la quale procede alle verifiche all'uopo previste e comunica a questi due Stati membri il numero dei nuovi diritti supplementari creati. In base a tale comunicazione, l'Italia e la Grecia sono autorizzate a versare gli anticipi e il saldo dei premi decisi per la campagna 1995 per il corrispondente numero di diritti supplementari ; esse ne informano la Commissione.

Articolo 4

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3567/92, il produttore che ha ricevuto diritti supplementari a norma del presente regolamento è autorizzato a trasferire e/o a cedere temporaneamente tali diritti. Le disposizioni suddette restano tuttavia applicabili per i diritti detenuti anteriormente all'ottenimento di questi diritti supplementari.

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.

Articolo 5

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2814/90 è sostituito dal seguente:

« Articolo 2

1. Ogni produttore che commercializzi latte o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora e che intenda beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89, per quanto concerne gli agnelli allevati nelle zone geografiche ed appartenenti alle razze indicate nell'allegato del presente regolamento, è tenuto ad indicare nella domanda di premio, da inoltrare nel corso di un determinato periodo fissato nell'arco del periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre che precede l'inizio della campagna relativamente alla quale il premio è richiesto:

- i periodi effettivi o prevedibili di nascita degli agnelli che saranno ingrassati per ottenere carcasse pesanti durante la campagna; qualora risulti successivamente che i periodi effettivi di nascita si scostano sensibilmente dai periodi prevedibili summenzionati, il produttore è tenuto ad informare mensilmente al riguardo e per iscritto la competente autorità entro il mese successivo alla constatata modifica;
- la percentuale prevedibile di nascite in ciascuno dei periodi summenzionati rispetto al totale delle nascite previste nel corso della campagna;
- l'impegno di allevare, nella propria azienda, tutti gli agnelli nati dalle pecore dichiarate nella sua domanda di premio e di ingrassarli per ottenere carcasse pesanti.

In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3901/89, si considerano ingrassati per l'ottenimento di carcasse pesanti gli agnelli presenti con le pecore al momento del

controllo, il quale è effettuato ad una data che permetta agli agnelli di rispondere ai requisiti di ingrasso previsti dallo stesso articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2. I produttori che soddisfano tutti gli impegni di cui al paragrafo 1 beneficiano del premio corrispondente alla categoria pesante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per tutte le pecore ammissibili al premio; a tale fine, l'impegno di allevare nella propria azienda tutti gli agnelli ottenuti dalle pecore dichiarate si considera rispettato nella misura in cui, al momento del controllo, salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate, la percentuale che esprime il numero di agnelli presenti rispetto al numero di pecore che hanno figliato durante il periodo di nascita degli agnelli oggetto del controllo sia pari almeno al 70%; in caso contrario, viene versato per tutte le pecore ammissibili il premio corrispondente alla categoria leggera, purché, a giudizio dell'autorità competente, la differenza non derivi da una falsa dichiarazione compiuta deliberatamente o per negligenza grave.

Qualora l'autorità competente constati che le indicazioni contenute nella domanda di premio, in applicazione del paragrafo 1, costituiscono una dichiarazione falsa, fatta deliberatamente o per negligenza grave, il produttore perde anche il diritto al premio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per la campagna di commercializzazione per la quale viene accertata la falsa dichiarazione.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai premi da concedere per la campagna 1995 e per le campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

**Elenco delle regioni italiane di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, terzo comma, lettera a),
secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89**

Regioni:

- Marche
 - Sardegna
 - Piemonte: Province di Novara e Vercelli
 - Provincia autonoma di Trento: l'intero territorio
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2135/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1995

relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 15,

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso in esito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, di seguito denominato « l'accordo », esige in particolare l'adattamento delle disposizioni regolamentari applicabili all'esportazione nel settore dello zucchero; che il titolo II relativo agli scambi del regolamento (CEE) n. 1785/81, regolamento di base in questo settore, è stato modificato a seguito di detto accordo dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio ⁽³⁾; che occorre pertanto rivedere le modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero definite dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94 ⁽⁵⁾ e dal regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88 ⁽⁷⁾, e abrogare quindi questi ultimi regolamenti, riprendendo tuttavia le disposizioni ivi contenute che sono ancora pertinenti per l'applicazione del regime delle restituzioni;

considerando che lo zucchero candito, fabbricato con zucchero bianco o zucchero greggio raffinato, presenta in molti casi un grado di polarizzazione inferiore a 99,5°; che, tenuto conto dell'elevato grado di purezza della materia prima utilizzata, è opportuno prevedere per tale zucchero candito una restituzione che si avvicini il più possibile alla restituzione accordata allo zucchero bianco; che occorre dare una definizione precisa dello zucchero candito;

considerando che il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco e quello per lo zucchero greggio sono fissati senza tener conto del contributo di magazzino di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che occorre tuttavia tener conto dell'incidenza di tale contributo sui

prezzi dello zucchero e stabilire di conseguenza le restituzioni all'esportazione;

considerando che, ai fini di un trattamento uniforme di tutti gli interessati nella Comunità, è necessario definire un metodo uniforme per la determinazione del tenore di saccarosio di alcuni prodotti; che nei casi in cui tale metodo non consenta di accertare il tenore totale di saccarosio utilizzato devono essere previste disposizioni particolari;

considerando che per gli sciroppi che presentano un grado di purezza relativamente basso occorre fissare forfettariamente il tenore di saccarosio tenendo conto del loro tenore di zucchero estraibile;

considerando che nel settore dello zucchero le esportazioni di zucchero bianco verso i paesi terzi sono sempre più spesso precedute da un immagazzinaggio in massa in depositi o sili portuali, mentre l'insaccatura viene effettuata all'ultimo momento all'atto del carico della nave o sulla nave stessa; che per tale motivo queste operazioni si effettuano utilizzando in comune, nel porto di cui trattasi, un silo in cui vengono immagazzinati e mescolati zuccheri provenienti da diverse imprese saccarifere; che, secondo la regolamentazione in vigore, per beneficiare del pagamento anticipato delle restituzioni gli zuccheri devono essere immagazzinati in condizioni tali da consentirne l'identificazione fisica e non sono quindi ammessi miscugli con altri zuccheri; che tale situazione impedisce dunque che una parte importante degli zuccheri comunitari esportati verso i paesi terzi possa fruire del regime del pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione;

considerando d'altra parte che le caratteristiche dello zucchero bianco, segnatamente la sua grande omogeneità tecnica e commerciale, consentono di rendere più flessibili, senza compromettere gli obiettivi di sicurezza il pagamento della restituzione, le norme regolamentari per tale prodotto; che è pertanto opportuno autorizzare il miscuglio a determinate condizioni, segnatamente in ordine al controllo, di zuccheri bianchi di diversa provenienza in uno stesso luogo di immagazzinaggio ai fini dell'applicazione del regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, modificando le disposizioni specifiche del settore dello zucchero;

considerando che è opportuno fissare limiti, per quanto riguarda il tenore di fruttosio e di polisaccaridi, per la concessione delle restituzioni all'esportazione di isoglucosio e di sciroppo d'inulina onde garantire che tale restituzione sia concessa soltanto ai veri prodotti allo stato

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

naturale; che, per quanto riguarda lo sciroppo d'inulina, le quote di produzione e i contributi alla produzione sono fissati allo stesso livello dello zucchero e dell'isoglucosio applicando il coefficiente 1,9; che occorre quindi fissare la restituzione per lo sciroppo d'inulina tenendo conto del coefficiente suddetto; che è opportuno fissare ogni mese la restituzione all'esportazione per l'isoglucosio e lo sciroppo d'inulina a causa della periodicità mensile di fissazione prevista per il settore dello zucchero;

considerando che è auspicabile da un punto di vista economico prevedere la possibilità di adeguare le restituzioni quando, tra il momento in cui sono fissate e quello in cui viene effettuata l'esportazione, si verificano modifiche dei prezzi d'intervento e del prezzo del melasso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per zucchero candito si intende lo zucchero:

- a) costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 mm, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata,
- e
- b) contenente in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, nel fissare la restituzione all'esportazione si tiene conto dell'importo del contributo per le spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del detto regolamento fissato per la campagna di commercializzazione considerata.

Articolo 3

1. La restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 che vengono esportati, è pari a un importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato per il prodotto di cui trattasi e aumentato, se del caso, del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio.

2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il tenore di saccarosio, eventualmente aumentato del tenore

di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è dato dal tenore totale di zuccheri risultante dall'applicazione del metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) alla soluzione riducente di Clerger-Herzfeld. Il tenore totale di zuccheri determinato secondo tale metodo è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.

3. Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % e inferiore al 94,5 %, il tenore di saccarosio, eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolata in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco. La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale di zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento. Il tenore totale di zuccheri è determinato secondo il metodo indicato al paragrafo 2 e il tenore di sostanze secche secondo il metodo areometrico.

4. Per lo zucchero caramellato prodotto esclusivamente con zucchero non denaturato di cui al codice NC 1701, il tenore di saccarosio, eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato sulla base del tenore di sostanze secche. Il tenore di sostanze secche è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione di peso 1:1. Il risultato della determinazione del tenore di sostanze secche è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 1.

Tuttavia, a richiesta, per tale zucchero caramellato è possibile determinare, al fine di tenerne conto, l'utilizzazione effettiva di saccarosio, eventualmente aumentato di altri zuccheri calcolati in saccarosio, qualora tale zucchero sia stato fabbricato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra garanzia equivalenti.

5. L'importo di base di cui al paragrafo 1 non si applica agli sciroppi aventi una purezza inferiore all'85 %.

Articolo 4

Qualora zucchero bianco del codice NC 1701 99 10, ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità o da zucchero greggio importato nella Comunità in regime preferenziale, venga immagazzinato in massa sotto il regime di deposito doganale o di zona franca previsto per l'anticipo della restituzione, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽¹⁾, detto zucchero può, oltre alle manipolazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽²⁾, essere mescolato nello stesso luogo di magazzinaggio con altri zuccheri bianchi dello stesso codice NC 1701 99 10, che abbiano la stessa origine sopra indicata, presentino la stessa qualità commerciale e posseggano caratteristiche tecniche equivalenti.

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

Articolo 5

La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 può essere concessa soltanto per i prodotti:

- ottenuti per isomerizzazione del glucosio,
- contenenti in peso, allo stato secco, almeno il 41 % di fruttosio e
- il cui tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5 %.

Il tenore di sostanze secche dell'isoglucosio è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1 : 1 oppure, per i prodotti di consistenza molto elevata, mediante essiccazione. Tale restituzione è fissata ogni mese.

Articolo 6

La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere concessa soltanto per i prodotti:

- ottenuti immediatamente dopo idrolisi di inulina o di oligofruttosio,
- contenenti in peso, allo stato secco, almeno l'80 % di fruttosio e
- il cui tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e di oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5 %.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari, per 100 kg di sostanza secca, alla restituzione all'esportazione fissata per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) dello stesso regolamento e moltiplicata per il coefficiente 1,9. Tale restituzione è fissata ogni mese.

Articolo 7

Qualora nel periodo compreso tra

- il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione con restituzione fissata periodicamente o
- il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel caso di una restituzione fissata mediante gara,

e il giorno dell'esportazione si verifichi una modifica dei prezzi dello zucchero o del melasso fissati a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81, si può procedere ad un adeguamento dell'importo della restituzione.

Articolo 8

I regolamenti (CEE) n. 394/70 e (CEE) n. 1469/77 sono abrogati.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2136/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1464/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 39,

considerando che le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dello zucchero sono state fissate con il regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione⁽³⁾;

considerando che il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura concluso in esito ai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in merito segnatamente al volume delle esportazioni, è garantito tramite titoli di esportazione rilasciati con beneficio della restituzione; che è opportuno disporre a tale scopo che i titoli richiesti siano rilasciati dopo un adeguato periodo di riflessione che consenta alla Commissione di adottare le misure opportune prima del loro rilascio effettivo quando l'accettazione di tale domande può comportare un superamento o un rischio di superamento del volume e/o degli stanziamenti fissati nell'accordo sull'agricoltura per una determinata campagna di commercializzazione;

considerando che, per consentire alla Commissione di valutare entro tale termine le eventuali misure da adottare, è opportuno disporre che gli Stati membri le trasmettano senza indugio tutte le domande dei titoli indicanti le restituzioni periodiche; che tali misure possono riguardare le domande pendenti; che è opportuno, nell'interesse degli operatori, che la domanda di titolo possa essere ritirata a determinate condizioni dopo la fissazione di un coefficiente di accettazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1464/95 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

« In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino e al secondo comma dello stesso para-

grafo del regolamento (CEE) n. 3719/88, nonché all'articolo 2 bis, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, non è richiesto nessun titolo di esportazione per operazioni di esportazione che non superino 2 t di zucchero prodotto in base al regime delle quote del codice NC 1701 e dello sciroppo di zucchero dei codici NC 1702 60 90 — 1702 90 99 — 1702 90 71 e 2106 90 59. »

2. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1785/81, i titoli per gli zuccheri del codice NC 1701 che riguardano un quantitativo superiore a 10 t, fatta eccezione per

- a) lo zucchero C,
- b) gli zuccheri canditi,
- c) gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti,
- d) gli zuccheri preferenziali da importare nella Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2782/76,
- e) lo zucchero preferenziale speciale da importare nella Comunità a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81,
 - sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli d'importazione,
 - sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di esportazione. »

3. È aggiunto l'articolo 9 bis seguente:

« Articolo 9 bis

1. Quando le domande di titoli di esportazione vertenti su quantitativi e/o impegni di spesa provocano o rischiano di provocare un superamento del volume e/o degli stanziamenti fissati nell'accordo sull'agricoltura, tenuto presente l'articolo 9 dell'accordo suddetto, per una determinata campagna di commercializzazione, la Commissione può decidere:

- a) che gli Stati membri stabiliscano una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti per i titoli di esportazione che non sono stati ancora rilasciati;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.

- b) che gli Stati membri respingano le domande per le quali non sono stati ancora rilasciati titoli di esportazione ;
- c) che venga sospesa la possibilità di presentare domande di titoli di esportazione durante cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione più lunga decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. In tal caso le domande di titoli di esportazione presentate durante il periodo di sospensione non possono essere ricevute.
2. Qualora il quantitativo richiesto venga ridotto o la domanda sia respinta, la cauzione del titolo viene immediatamente svincolata per la quantità per la quale la domanda non è stata soddisfatta.
3. L'interessato può ritirare la domanda di titolo nei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione di cui al para-

grafo 1, lettera b) nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* qualora detta percentuale sia inferiore all'80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.

4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione :

- a) le domande di titoli di esportazione relative a quantitativi di prodotti superiori a 10 t e indicanti una restituzione fissata periodicamente ;
- b) i quantitativi oggetto delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2137/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽⁴⁾, nel caso di prodotti esportati senza obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, e per i quali un titolo è richiesto soltanto per poter beneficiare di una fissazione anticipata della restituzione, uno Stato membro può prevedere una procedura semplificata in base alla quale il titolo di fissazione anticipata può essere conservato dall'autorità di tale Stato membro responsabile tanto del rilascio del documento che del pagamento della restituzione, senza che il titolo venga presentato all'ufficio doganale di esportazione; che questa procedura semplificata è stata prevista in quanto il titolo di fissazione anticipata non si configura come un vero e proprio titolo di esportazione, bensì come un semplice strumento per la fissazione in anticipo della restituzione;

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio⁽⁵⁾; la restituzione è concessa soltanto previa richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che nel caso di vari prodotti un titolo è chiesto soltanto per la concessione della restituzione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

considerando che le locuzioni « titolo di fissazione anticipata della restituzione », da un lato, e « titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione », dall'altro, quali figurano nelle diverse versioni linguistiche della normativa agricola comunitaria, possono generare confusione con riguardo al campo d'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3719/88; che occorre precisare le condizioni d'applicazione di detto articolo 23;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3719/88, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

« 5. Il presente articolo si applica anche ai prodotti per i quali un titolo di esportazione recante fissazione anticipata dell'importo da restituire è richiesto soltanto per la concessione della restituzione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

REGOLAMENTO (CE) N. 2138/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1995****che stabilisce, per il mese di agosto 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 luglio 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2926/94⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione

agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di agosto 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di agosto 1995 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1995.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.⁽⁶⁾ GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1995, che fissa, per il mese di agosto 1995, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	39,5239	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,90616	marchi tedeschi
	302,927	dracme greche
	165,198	pesete spagnole
	6,61023	franchi francesi
	0,829498	sterline irlandesi
	2 218,41	lire italiane
	2,14021	fiorini olandesi
	13,4084	scellini austriaci
	198,202	scudi portoghesi
	5,88000	marchi finlandesi
	9,91834	corone svedesi
	0,843954	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 2139/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1995****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁵⁾, che definisce nel settore del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di

riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁸⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.⁽⁷⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	77,00	1104 23 10 100	82,50
1102 20 10 400 (2)	66,00	1104 23 10 300	63,25
1102 20 90 200 (2)	66,00	1104 29 11 000	0,00
1102 90 10 100	69,41	1104 29 51 000	0,00
1102 90 10 900	47,20	1104 29 55 000	0,00
1102 90 30 100	45,00	1104 30 10 000	0,00
1103 12 00 100	45,00	1104 30 90 000	13,75
1103 13 10 100 (2)	99,00	1107 10 11 000	0,00
1103 13 10 300 (2)	77,00	1107 10 91 000	82,36
1103 13 10 500 (2)	66,00	1108 11 00 200	0,00
1103 13 90 100 (2)	66,00	1108 11 00 300	0,00
1103 19 10 000	37,70	1108 12 00 200	88,00
1103 19 30 100	71,72	1108 12 00 300	88,00
1103 21 00 000	0,00	1108 13 00 200	88,00
1103 29 20 000	47,20	1108 13 00 300	88,00
1104 11 90 100	69,41	1108 19 10 200	97,28
1104 12 90 100	50,00	1108 19 10 300	97,28
1104 12 90 300	40,00	1109 00 00 100	0,00
1104 19 10 000	0,00	1702 30 51 000 (3)	86,21
1104 19 50 110	88,00	1702 30 59 000 (3)	66,00
1104 19 50 130	71,50	1702 30 91 000	86,21
1104 21 10 100	69,41	1702 30 99 000	66,00
1104 21 30 100	69,41	1702 40 90 000	66,00
1104 21 50 100	92,54	1702 90 50 100	86,21
1104 21 50 300	74,03	1702 90 50 900	66,00
1104 22 10 100	40,00	1702 90 75 000	90,34
1104 22 30 100	42,50	1702 90 79 000	62,70
1104 22 99 100	0,00	2106 90 55 000	66,00

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2140/95 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1995
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del
28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di
conversione da applicare nel quadro della politica agricola
comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94
prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati
commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round,
i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori
forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e
per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre
1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	18,2	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	412	132,4
	060	80,2		512	186,0
	066	41,7		600	64,5
	068	32,4		624	123,2
	204	50,9		999	110,4
	212	117,9		039	79,3
	624	75,0		064	79,3
999	59,5	388		65,5	
ex 0707 00 25	052	70,1		400	53,2
	053	166,9		508	68,4
	060	61,0	512	64,0	
	066	53,8	524	57,4	
	068	60,4	528	59,1	
	204	49,1	800	77,2	
	624	207,3	804	70,7	
0709 90 79	052	55,6	999	67,4	
	204	77,5	0808 20 57	052	78,1
	624	196,3	388	79,6	
	999	109,8	512	89,7	
0805 30 30	052	80,1	528	84,1	
	064	67,5	800	55,8	
	388	60,6	804	112,9	
	512	85,9	999	83,4	
	520	63,5	0809 30 41, 0809 30 49	052	56,5
	524	66,0	220	121,8	
	528	63,0	624	106,8	
	600	54,7	999	95,0	
	624	78,0	0809 40 30	064	56,6
	999	68,8	066	66,2	
0806 10 40	052	80,8	068	70,9	
	066	49,4	624	174,3	
	220	110,8	676	68,6	
	400	135,9	999	87,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2141/95 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 1995****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1153/95 della Commissione, del 22 maggio 1995, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1153/95, per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 5

settembre 1995 superano il quantitativo massimo mensile del mese di settembre 1995; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 5 settembre 1995 e anteriormente al 5 ottobre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 6 settembre 1995, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 5 settembre 1995 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,37889 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 5 settembre 1995 e anteriormente al 5 ottobre 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2142/95 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1995
che rettifica il regolamento (CE) n. 2128/95 che modifica i dazi all'importazione
nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1817/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2128/95 della Commissione ⁽⁵⁾ ha modificato i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che, da una verifica, è stato riscontrato un errore di calcolo negli allegati I e II del suddetto regolamento; che è quindi necessario rettificarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2128/95 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.
⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 23.
⁽⁵⁾ GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 26.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t) (1)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t) (1)
1001 10 00	Frumento grano duro (2)	10,00	0
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	19,32	9,32
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (4)	19,32	9,32
	di qualità media	36,32	26,32
	di bassa qualità	42,83	32,83
1002 00 00	Segala	83,28	73,28
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	83,28	73,28
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (4)	83,28	73,28
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	109,87	99,87
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (4)	109,87	99,87
1007 90 00	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	113,70	103,70

(1) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, tali aliquote del dazio all'importazione sono adattate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95.

(2) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(3) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

(4) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 30. 8. 1995 al 5. 9. 1995):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	129,93	131,29	130,48	88,06	180,00 (!)	86,30 (!)
Premio sul Golfo (ecu/t)	—	13,51	7,59	13,68	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	20,33	—	—	—	—	—

(!) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 13,84 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 25,16 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].

REGOLAMENTO (CE) N. 2143/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1995

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁷⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		9	10	11	12	1	2	3
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 100	01	0	-1,78	-3,56	-5,34	-7,12	—	—
1101 00 15 130	01	0	-1,78	-3,56	-5,34	-7,12	—	—
1101 00 15 150	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 170	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 180	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2144/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni

di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 settembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione⁽¹⁾:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,
2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,
2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,
2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	55,—
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	23,14

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione « prodotti cerealicoli » si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2145/95 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 1995
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del
codice NC 1108 13 00

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1861/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate sono superiori allo smercio normale; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di

titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 5, 6 e 7 settembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1108 13 00, presentate il 5, 6 e 7 settembre 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 86.